

# COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

oooooooooooo

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'01.03.2008)

(Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2020)

### **Art. 1**

#### **Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie sia patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalle leggi vigenti.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del comune.

### **Art. 2**

#### **Definizione delle entrate**

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

### **Art. 3**

#### **Regolamentazione delle entrate**

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune, ove necessario, adotta, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale ed in almeno due quotidiani locali.

3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

#### **Art. 4**

#### **Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe**

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi nella misura prevista dalla legge.

#### **Art. 5**

#### **Forme di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dalle leggi vigenti:
  - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
  - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
  - c) affidamento in concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve essere la più efficace ed efficiente per l'Ente e deve garantire semplicità di comprensione e di pagamento per il cittadino.
3. L'affidamento della gestione a terzi può essere rinnovato ai sensi delle leggi vigenti.
4. Qualora il regolamento o l'atto deliberativo che disciplina la singola entrata non precisi la forma di gestione, questa si intende effettuata in forma diretta in economia.

#### **Art. 6**

#### **Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria.

3. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto dal Funzionario Responsabile del tributo.

4. La riscossione coattiva, se effettuata direttamente dal Comune, sarà effettuata con la procedura indicata al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Qualora sia deliberato di affidare a terzi (aziende speciali, società miste, concessionari o altre figure previste dalla legge) anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, detti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri espressi nei commi precedenti .

#### **Art. 7**

##### **Attività di verifica e controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, reclami, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalle leggi vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della *privacy*.

3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

#### **Art. 8**

##### **Attività di accertamento d'ufficio ed in rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali**

1. L'attività di accertamento, anche d'ufficio e/o di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati o dal soggetto di cui all'art. 7 comma 3, del presente regolamento, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente, entro i termini previsti e nelle forme di legge, apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine, le modalità e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura tributaria e non, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto, anche nel rispetto di quanto espressamente previsto dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 161, nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria sia di natura patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra comune e tale soggetto, fermo restando quanto disposto dal presente regolamento.

## **Art.9 Sanzioni**

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dalle leggi vigenti, sono graduate entro i limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le sanzioni minime previste dalle leggi vigenti.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
4. Le sanzioni sono applicate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6, ovvero dall'azienda concessionaria del servizio al quale il Comune ha affidato, anche disgiuntamente, il servizio di accertamento, liquidazione o anche la riscossione.
5. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale non incidente sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.
6. Ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 18.12/1997, n.472, l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

## **Art. 10 Interessi**

1. Dal 1 gennaio 2007 la misura annua degli interessi è stabilita nella misura di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.  
Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza **dal giorno in cui sono divenuti esigibili.**
2. **E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.**
3. Nella stessa misura, gli interessi, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso dalla data dell'eseguito versamento.

## **Art. 11**

### **Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare gli uffici comunali dovranno fornire all'Ufficio Tributi copia degli atti relativi ad autorizzazioni, concessioni, permessi a costruire, Dia, certificati di abitabilità o agibilità, commercio, nonché ogni altro atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali.

3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il Responsabile del servizio informa il Sindaco ed il Segretario Comunale.

### **Art. 11 bis**

#### **Notificazione degli atti**

1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali, il Responsabile del servizio, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, nonché tra i soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio.

### **Art. 12**

#### **Importi minimi**

1. Per tutti i tributi, il versamento non è dovuto, se l'importo annuale da versare non è superiore a tre euro.

2. Per tutti i tributi, l'importo minimo, entro il quale il Comune non procede ad accertamento ed a rimborso è fissato in Euro 10, comprensivo di imposta, sanzioni se dovute ed interessi, a condizione la violazione sia stata commessa per un solo anno d'imposta. Diversamente si procederà al recupero per tutti gli anni per i quali si registrano differenze superiori a tre euro, con applicazione delle sanzioni se dovute e degli interessi.

### **Art. 13**

#### **Rimborsi**

1. Fermo restando che il rimborso delle somme versate in eccesso deve essere sempre richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, l'istanza deve sempre indicare in maniera analitica gli immobili per i quali è stato effettuato il versamento, indicando sempre il foglio, la particella, il subalterno, la categoria e la rendita catastale. Alla richiesta devono essere sempre allegati i bollettini attestanti il versamento.

2. Entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, l'ufficio tributario procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata con a.r.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

## **Art. 14 Compensazioni**

1. Ai fini del pagamento dei diversi tributi comunali, esclusivamente per singole imposte, è consentito utilizzare eventuali somme maturate a credito, su annualità d'imposta precedenti, per versamenti effettuati in eccesso, nei seguenti casi:

- a) A compensazione con eventuali versamenti dovuti per annualità successive;
- b) A compensazione con minori versamenti effettuati da contitolari per la stessa annualità d'imposta. La contitolarità deve essere sugli stessi immobili posseduti e non è consentita per immobili diversi, ovvero per la stessa fattispecie imponibile.

2. Non è consentito compensare crediti in presenza di avvisi di accertamento o liquidazione anche se relativi ad annualità diverse.

3. Per usufruire di tale facoltà il contribuente deve, prima che scadano i termini del rimborso del tributo, comunicare all'Ufficio Tributi la propria decisione di compensare la somma a credito con somme da versare.

## **Art. 14 bis Rateizzazioni**

1. Il Responsabile del Tributo competente, su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettive difficoltà economiche dello stesso, la rateizzazione del pagamento del carico tributario, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) Ammontare del debito superiore ad € 300,00;
- b)

Fino ad € 500,00	rateizzazione fino ad un massimo di 3 rate mensili
da € 501,00 ad € 1.000,00	rateizzazione fino ad un massimo di 6 rate mensili
da € 1.001,00 ad € 2.000,00	rateizzazione fino ad un massimo di 12 rate mensili
da € 2.001,00 a 6.000,00	rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili
da € 6.001,00 a € 20.000,00	rateizzazione fino ad un massimo di 36 rate mensili
oltre € 20.000,00	fino ad un massimo di 72 rate mensili

- in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili.

- c) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni;
- d) Decadenza del beneficio concesso: in caso dimancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione; il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in una unica soluzione;

e) Applicazione degli interessi legali in vigore;

f) Non sia stato proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente.

2. In alternativa a quanto sopra può essere concessa la sospensione fino ad un massimo di un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili non superiori a dodici.

3. A tutela del credito, per importi rateizzati di oltre 80.000,00 euro in più di 12 rate mensili, il contribuente deve rilasciare apposita garanzia per assicurare l'assolvimento di detto adempimento, mediante polizza assicurativa, fidejussoria, bancaria pari all'importo rateizzato con esclusione del beneficio della preventiva escussione o deposito bancario nel limite minimo del 30% dell'importo rateizzato.

4. Compete all'insindacabile giudizio del Responsabile valutare le motivazioni addotte dal contribuente.

5. Tale norma si applica a tutte le entrate comunali, anche se non espressamente previsto nel regolamento della singola entrata, ad eccezione dei proventi contravvenzionali.

### **Art. 15**

#### **Tutela giudiziaria**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario sono abilitati alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

### **Art. 16**

#### **Forme di riscossione**

1. E' prevista la possibilità di riscuotere le entrate, tributarie e non, mediante una delle seguenti opzioni:  
a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;  
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;  
c) affidamento in concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Compete alla Giunta Comunale la scelta, mediante deliberazione apposita, della forma di gestione prescelta per le entrate che deve essere la più efficace ed efficiente per l'Ente e deve garantire semplicità di comprensione e di pagamento per il cittadino.

3. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della reciproca comodità ed economicità della riscossione.

### **Art. 17**

#### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate, se svolta direttamente dal Comune, sarà effettuata con la procedura indicata al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. E' attribuita al funzionario responsabile o al terzo affidatario, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate.

4. Per il recupero coattivo delle entrate possono essere fissati criteri che, tenuto conto dei costi, consentano di individuare i casi in cui può essere abbandonata la procedura di riscossione.

**Art. 18**  
**Autotutela**

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti terzi incaricati, possono annullare totalmente o parzialmente l'atto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio, l'annullamento deve essere preceduto da attenta valutazione della sua opportunità e convenienza economica con particolare riferimento ai seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

4. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto che ha diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.

5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al giudice ove pende il giudizio ai fini della sua estinzione ex art.46 del D.Lgs. n.546/92.

6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità o infondatezza dell'atto.

7. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

**Art. 19**  
**Accertamento con adesione**

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme di legge in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali e del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

**Art. 20**  
**Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.